

(<http://www.ciessevi.org> (<http://www.ciessevi.org>))

Home (/) > Obbligo di Certificazione Unica anche per le associazioni

Obbligo di Certificazione Unica anche per le associazioni

Data

23-02-2015

La **Certificazione Unica** sostituisce sia il CUD, con cui il datore di lavoro certificava i redditi da lavoro dipendente, sia la certificazione rilasciata in forma libera relativa ai redditi erogati a lavoratori autonomi e percettori di redditi diversi.

Di conseguenza l' adempimento **riguarda anche le associazioni che hanno erogato compensi di qualsiasi natura**, incluse associazioni e società sportive dilettantistiche che erogano compensi nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, ovvero in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ex art. 67, comma 1, lett. m, TUIR, ed anche qualora tali somme siano state di importo inferiori al limite esente di € 7.500,00 e come tali non assoggettate a ritenuta. Non deve essere invece indicato l'importo erogato per i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Il nuovo modello di Certificazione Unica oltre ad essere **consegnato ai percipienti entro il 28 febbraio**, dovrà essere **trasmesso in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo** dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Il primo invio telematico dovrà dunque essere effettuato **entro il 9 marzo 2015** (il 7 marzo quest'anno è un sabato) con riferimento all'anno 2014.

A differenza di quanto previsto in passato, l'associazione dovrà:

- 1) realizzare la certificazione utilizzando il nuovo Modello di Certificazione Unica 2015 (con riferimento ai redditi erogati nel 2014) **e non più su carta semplice**;
- 2) consegnare al collaboratore la certificazione nel termine perentorio del 28 febbraio anche per posta elettronica.
- 3) inviare la comunicazione successivamente – **entro il 9 marzo** - all'Agenzia delle Entrate in via telematica.

Modalità di trasmissione della Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate

La Certificazione Unica 2015 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente utilizzando il canale Fisconline messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, o tramite un intermediario abilitato che utilizzerà il canale Entratel. Non è possibile la presentazione della documentazione in forma cartacea tramite uffici postali o sportelli bancari.

È possibile inviare le informazioni relative ai dipendenti e assimilati in flussi separati rispetto alle informazioni relative a collaboratori autonomi e percettori di redditi diversi (tra cui i compensi sportivi).

Le bozze del modello, delle istruzioni e delle specifiche tecniche sono disponibili anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate. (<http://>Le bozze del modello, delle istruzioni e delle specifiche tecniche sono disponibili anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate.)

Sanzioni

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applicherà la sanzione di 100 euro.

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la corretta certificazione è effettuata entro cinque giorni successivi al termine previsto.

Fonte: Infocontinua Terzo Settore (<http://www.infocontinuatorzosettore.it>)

0

0

googleplus

0

0

Like

0